

(N. 661)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 12 ottobre 1949 (V. Stampato N. 771)

presentato dal Ministro della Difesa
(PACCIARDI)

di concerto col Ministro degli Affari esteri
(SFORZA)

col Ministro dell'Interno
(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(GRASSI)

col Ministro delle Finanze
(VANONI)

col Ministro del Tesoro
(PELLA)

e col Ministro dell'Agricoltura e Foreste
(SEGNI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 OTTOBRE 1949

Modifiche al testo unico delle leggi sulle servitù militari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente « Riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari », è modificato come segue:

« In vicinanza delle opere militari, di qualunque genere, occorrenti per la difesa dello Stato, delle frontiere terrestri, dei poligoni di tiro, dei campi di esperienze, degli aeroporti, dei campi di fortuna e degli stabilimenti militari, nei quali sono depositati e manipolati esplosivi ed altre sostanze pericolose, il diritto di proprietà può essere assoggettato a servitù nei modi previsti dalla presente legge ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.